

ACCORDO ATTUATIVO

per l'implementazione delle attività previste nell'ambito dell'Iniziativa

“Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” finanziato da AICS _ AID 012314/02/0

TRA

COMUNE DI PARMA (Parma), Strada Repubblica 1, 43121 Parma, CF: IT00162210348, nella persona della Dirigente del Settore Comunicazione e Promozione del Territorio, Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa (Ente Esecutore)

E

PARMAALIMENTA, Strada della Repubblica, 1 – 43121 Parma, CF: 92125600343, nella persona della Presidente, Dott.ssa Silvia Marchelli (Parte)

di seguito collettivamente indicati come “Parti”,

PREMESSO

- che la Legge n. 125/2014 concernente la *“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”* e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l’art 2, comma 1 della Legge n.125/2014 concernente *“i destinatari e i criteri”* prevede che l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*;
- che l’articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito AICS);
- che l’art. 4, comma 1 lett. e) della Legge n.125/2014 concernente gli *“Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo”* prevede che l’insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e che si articoli in *“iniziative di partenariato territoriale”*;

- che l'articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato "*Le Regioni e gli enti locali*" dispone che nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;
- che l'art.15, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 ("*Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*") prevede che le convenzioni di cui al citato articolo 25 della Legge n.125/2014 "*determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati*";

PRESO ATTO

- che il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (d'ora in poi MAECI) ha approvato, con Delibera n. 122 del 18 dicembre 2019 l'"*Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali - Dotazione finanziaria pluriennale 2019*" (d'ora in poi Avviso) avente come oggetto la presentazione di proposte progettuali in favore dell'iniziativa denominata "*Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030*" nei Paesi *partner* della cooperazione internazionale allo sviluppo, per un importo complessivo di 15 milioni di euro a valere sulle risorse 2019 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2019 ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125;
- con Deliberazione GC n. 136 del 17 giugno 2020 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla partecipazione del Comune di Parma all'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la "*Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030*" dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);
- che il Comune di Parma, in virtù degli accordi di cooperazione in essere con il Comune di Bujumbura e delle progettualità portate avanti da anni in maniera congiunta con il territorio del Burundi, ha coinvolto Parmaalimenta in qualità di partner per la presentazione di un progetto di cooperazione allo sviluppo in Burundi (paese non prioritario) avente come beneficiari giovani e popolazione vulnerabile allo scopo di rafforzare la condivisione di esperienze tra territori;
- che il Comune di Parma in data 20/06/2020 PG 95412 ha presentato in qualità di Soggetto Proponente e con il gratuito supporto progettuale della Parte nell'ambito del Bando sopra citato, la richiesta di finanziamento sul progetto "*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*" unitamente al cronoprogramma e al piano finanziario previsionale;
- che con Deliberazione n. 3 del 19/02/2021 del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il progetto "*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*" è stato approvato e inserito nella graduatoria definitiva delle iniziative valutate positivamente dalla commissione di valutazione e ritenute finanziabili da AICS;

- che con il medesimo atto è stato approvato un finanziamento di euro 1.344.188,78 a favore del Comune di Parma per la realizzazione del progetto “*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*” (AID 012314/02/0);

TENUTO CONTO CHE:

- con Deliberazione GC 2021-128 del 30/04/2021 la Giunta Comunale ha preso atto che il progetto presentato dal Comune di Parma è stato ammesso al finanziamento da parte della AICS con il riconoscimento di un contributo di € 1.344.188,78, pari al 77 % del costo complessivo dell’Iniziativa di € 1.742.646,08;
- con il medesimo atto la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla sottoscrizione di una Convenzione per disciplinare l’esecuzione dell’Iniziativa (di seguito denominata “*Convenzione*”) con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione del progetto denominato “*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*” avvenuta in data 11 maggio 2021 e assunta agli atti con PG 0088531 del 19.05.2021;

DATO ATTO

- che i termini di cui al presente Accordo Attuativo non prevalgono sulla Convenzione e su tutti i suoi allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- che il Comune di Parma, in qualità di Ente Esecutore, sarà unico responsabile nei confronti di AICS della realizzazione dell’Iniziativa dal punto di vista tecnico e finanziario;
- che Parmaalimenta è consapevole del fatto che, con la sottoscrizione del presente Accordo si impegna a rispettare i termini generali e specifici della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Parma e la AICS;
- che i termini generali dell’Iniziativa approvata sono riassunti nella tabella qui di seguito riportata:

Soggetto Proponente/Ente Esecutore	Comune di Parma
Titolo dell’Iniziativa	<i>Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile</i>
Codice AID	AID 012314/02/0
Oggetto dell’Iniziativa	Promozione dei Partenariati Territoriali – Iniziative promosse dagli Enti Locali
Costo totale dell’Iniziativa	€ 1.742.646,08

Contributo AICS	€ 1.344.188,78 (pari al 77% del costo totale)
Apporto monetario dell'Ente Esecutore	€ 75.815,80
Apporto Valorizzato dell'Ente Esecutore	€ 398.457,30
Durata prevista	36 mesi
Localizzazione: Paese di realizzazione (prioritario/non prioritario) Regione di realizzazione	Burundi (Paese non prioritario) Regione della Piana dell'Imbo. Provincia di Bujumbura, Provincia di Bubanza, Comune di Bujumbura
Altri partner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comune di Bujumbura 2. Provincia di Bujumbura 3. Parmaalimenta 4. Azienda Agraria Sperimentale Stuard 5. CNR-IMEM 6. Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università di Parma 7. CNA Parma 8. Fondazione AVSI 9. CASOBU 10. APE

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Finalità e Oggetto dell'Accordo**

Con il presente Accordo Attuativo (d'ora in avanti semplicemente "*Accordo*") le Parti definiscono le regole e le procedure per il lavoro da svolgere e le relazioni che li governano nell'ambito del partenariato istituito al fine di realizzare l'Iniziativa "*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*", AID 012314/02/0.

I soggetti firmatari del presente Accordo concordano sull'esecuzione dell'Iniziativa, per il conseguimento del seguente obiettivo generale: rafforzare le capacità del Municipio di Bujumbura con riferimento allo sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio nonché rafforzare il settore agroalimentare al fine di favorire maggiore occupazione e sicurezza alimentare.

Nell'ambito del suddetto obiettivo generale, le Parti nell'implementazione dell'Iniziativa, mirano al raggiungimento anche dei seguenti obiettivi specifici:

1. condividere le competenze del territorio di Parma sulla filiera agroalimentare del pomodoro come modello di sviluppo sostenibile in Burundi;
2. promuovere la formazione e l'accesso ad un lavoro dignitoso dei coltivatori di pomodoro e delle loro comunità, favorendo l'uguaglianza di genere, l'emancipazione di donne/ragazze e l'inserimento di giovani.

Art. 2 **Durata dell'Accordo**

L'Accordo entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti e continuerà ad essere pienamente valido ed efficace:

- fino al completo adempimento di tutti gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione sottoscritta tra AICS e l'Ente Esecutore (Comune di Parma) e del presente Accordo;
- fino alla presentazione della rendicontazione finale e conseguente approvazione da parte di AICS e in ogni caso non oltre il 31.12.2025.

Art. 3 **Ruolo dell'Ente Esecutore**

Il Comune di Parma, in via generale ed esclusiva, in qualità di Ente Esecutore risponde dell'esecuzione di tutte le operazioni e di tutti gli atti di qualsiasi natura (compresi incassi e pagamenti) che derivano dall'instaurato rapporto di convenzione con la AICS per la realizzazione dell'Iniziativa di cui in premessa e fino alla sua definitiva conclusione.

In particolare, l'Ente Esecutore, Comune di Parma:

- assicura che l'Iniziativa sia attuata in conformità con la Convenzione e cura il coordinamento con tutti i *partner* nell'attuazione dell'Iniziativa stessa;
- informa la AICS di qualsiasi evento che possa incidere o ritardare l'attuazione delle attività progettuali;
- informa la AICS di qualsiasi cambiamento nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà della Parte nonché di qualsiasi modifica del nome, indirizzo o rappresentante legale della Parte stessa;
- in caso di *audit*, verifiche, controlli o valutazioni, è chiamato a fornire tutti i documenti necessari nonché copie dei documenti giustificativi più rilevanti e copie firmate di contratto;
- ha piena responsabilità finanziaria per assicurare che l'Iniziativa sia attuata in conformità con il presente Accordo;
- si occupa delle azioni di comunicazione e di visibilità nazionali ed internazionali;
- è l'unico destinatario, a nome di tutti i *partner*, dei pagamenti della AICS e garantisce che i trasferimenti alla Parte vengano effettuati senza un ritardo ingiustificato e secondo le modalità indicate nell'art. 6 del presente Accordo;
- non delega alcuna, o parte di queste attività alla Parte;
- fornisce alla Parte una copia del presente accordo e dei suoi allegati, emendamenti successivi, relazioni di progetto - intermedio e finale - e qualsiasi altro documento ufficiale relativo al progetto;
- informa la Parte su qualsiasi comunicazione ufficiale da parte della AICS;
- istituisce un *team* interno di progetto con i cui membri la Parte è tenuta a rapportarsi;
- conformemente all'art. 7 della Convenzione tra AICS e Comune di Parma, individua e comunica alla AICS un Revisore Esterno chiamato a verificare e certificare, a seguito dell'esame della documentazione contabile giustificativa che il Soggetto Esecutore è tenuto a trasmettere alla AICS, la correttezza e la completezza della stessa evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione della AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell'Iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate;

- così come indicato nell'Allegato 4 alla Convenzione individua il soggetto che nell'ambito dell'Iniziativa è chiamato a svolgere una valutazione esterna.

I componenti del *team* di progetto, il nome del Revisore Esterno e del soggetto che si occuperà della valutazione esterna, così come individuati dall'Ente Esecutore, sono comunicati alla Parte.

L'Ente Esecutore è chiamato, poi, a svolgere le seguenti specifiche attività così come previsto dal Piano Operativo allegato al presente Accordo:

- A.1.1 - *Realizzazione study tour*: individuazione dei programmi e dei partecipanti alla piattaforma industriale; organizzazione e gestione logistica delle missioni (con il supporto di CNA e Parmaalimenta); formazione istituzionale; supporto a distanza;
- A 2.1 - *Pianificare le attività produttive e di trasformazione del consorzio agroalimentare*: advisor delle attività produttive del consorzio;
- A 2.2 - *Costituire il consorzio di filiera del pomodoro*: consulenza per costituzione consorzio;
- A 2.3 - *Costruire la sede del consorzio del pomodoro e attrezzare gli spazi*: indirizzo sulle finalità della costruzione.

Art. 4 Ruolo della Parte

La Parte s'impegna a svolgere un ruolo di coordinamento delle attività in Burundi, nonché a fornire supporto tecnico e logistico ai *partner in loco*.

La Parte s'impegna a realizzare le seguenti specifiche attività nei tempi e nei limiti di budget previsti dal Piano Operativo allegato al presente Accordo:

- A 1.1 - *Realizzazione study tour*: redazione dei moduli formativi e dei video tutorial; gestione delle azioni di formazione a Parma;
- A 2.1 - *Pianificare le attività produttive e di trasformazione del consorzio agroalimentare*: gestione fondo rotativo; stipulazione contratti; acquisto e spedizione imballaggi, etichette; coordinamento delle attività produttive;
- A 2.2 - *Costituire il consorzio di filiera del pomodoro*: consulenza legale in Burundi; costituzione legale del consorzio; consulenza per certificazione dei prodotti presso BBN; procedure per ottenere la certificazione;
- A 2.3 - *Costruire la sede del consorzio del pomodoro e attrezzare gli spazi*: messa a disposizione studio architettura; individuazione tecnici locali; organizzazione gara d'appalto per individuazione impresa; supervisione lavori dell'impresa; acquisto equipaggiamenti e arredi; supporto logistico missioni; messa a disposizione terreno e macchinario trasformazione;
- A 3.1 - *Predisporre area da adibire a champ école, redigere piano sperimentale, acquistare materiali e strumentazioni, realizzare piccole opere civili*: pratiche per locazione area rurale; supporto tecnico alla predisposizione *champ école*; supporto logistico alle missioni dei partner di progetto;
- A 3.2 - *Formare gli imprenditori agricoli sulle tecniche di coltivazione ed irrigazione del pomodoro*: identificazione dei beneficiari; formazione; supporto tecnico ai cicli; supporto logistico alle missioni;
- A 3.3 - *Sperimentare e formare all'uso di sensori per l'ottimizzazione del fabbisogno idrico delle piante di pomodoro e del fotovoltaico per l'irrigazione*: selezione dei partecipanti alla formazione; messa a disposizione di formatore, aule per formazione teorica, laboratorio dove

- dimensionare i sistemi fotovoltaici; supporto logistico alle missioni;
- A 3.4 - *Formare sulla sicurezza degli alimenti e sull'uso di tecnologie appropriate nel settore agroalimentare*: messa a disposizione del macchinario per la trasformazione del pomodoro, delle aule, del personale tecnico, del formatore; selezione partecipanti alla formazione; supporto logistico alle missioni;
 - A 4.1 - *Formazione giovani e donne vulnerabili al marketing e commercializzazione dei prodotti*: supporto a CASOBU e APE nel coordinamento e implementazione della presentazione e sensibilizzazione delle autorità competenti e delle comunità della zona; identificazione nuovi possibili attori del settore privato;
 - A.4.2 - *Periodi di apprendistato per lo sviluppo di capacità e competenze professionali dei giovani*: compartecipazione, assieme a CASOBU, alle attività di supervisione effettuate da AVSI sulle attività di stage professionale.

Art. 5 Eleggibilità dei costi

Le Parti sostengono i propri costi in relazione all'attuazione dell'Iniziativa, conformemente alla Convenzione (in allegato), al presente Accordo e al budget di progetto (approvato e vigente allo al momento della sottoscrizione del presente Accordo) e al Piano Operativo e i relativi allegati.

Eventuali modifiche non onerose vanno richieste preventivamente all'Ente Esecutore che provvederà ad attivare l'iter previsto dall'art. 10 della Convenzione.

Essi garantiscono una sana gestione finanziaria del loro bilancio fino all'importo in base al quale ciascuna parte partecipa al progetto e rilascia la propria parte del cofinanziamento.

Parmaalimenta:

- riceve un trasferimento massimo per annualità equivalente a quanto espresso nella tabella qui di seguito riportata e secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art.6 del presente Accordo;
- compartecipa con proprie risorse per annualità in base a quanto espresso nella tabella sotto riportata;

	TRASFERIMENTO			Cofinanziamento PARMAALIMENTA	
	TOTALE	Cofinanziamento AICS	Cofinanziamento COMUNE DI PARMA	Monetario	Valorizzato
1° ANNUALITA'	€ 490.402,00	€ 479.702,00	€ 10.700,00	€ 0,00	€ 12.036,00
2° ANNUALITA'	€ 124.050,00	€ 113.350,00	€ 10.700,00	€ 0,00	€ 13.540,50
3° ANNUALITA'	€ 56.270,00	€ 45.570,00	€ 10.700,00	€ 0,00	€ 10.531,50
TOTALE	€ 670.722,00	€ 638.622,46	€ 32.100,00	€ 0,00	€ 36.108,00

Art. 6

Trasferimenti finanziari

Il costo totale del progetto “*Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile*”, è stimato in € **1.742.646,08** come indicato nel bilancio di previsione (di cui all'Allegato 2 della proposta progettuale).

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo eroga un contributo pari a € **1.344.188,78**, pari al 77% del costo totale.

La quota di co-finanziamento pari a € **398.457,30** (pari al 23% del costo totale) è costituita per € 322.641,50 da apporto valorizzato del Comune di Parma e dei soggetti *partner* per spese di personale e per € 75.815,80 da apporto monetario.

L'Ente Esecutore trasferirà alla Parte, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente Accordo, un importo totale di € **670.722,00** (come da tabella a pag. 7) di cui:

- € **490.402,00** nella prima annualità;
- € **124.050,00** nella seconda annualità;
- € **56.270,00** nella terza annualità

Il Comune di Parma in qualità di Ente Esecutore provvede a ripartire alla Parte i percipiendi trasferimenti con le modalità di seguito riportate. Per consentire l'implementazione del progetto e la realizzazione delle attività cui la Parte è chiamata a realizzare, l'erogazione delle quote relative alle diverse annualità sarà liquidata per anticipazione rispetto al cronoprogramma dei flussi di cassa previsti nei limiti sotto indicati:

Prima annualità:

- € 392.321,60 (ovvero l'80% del trasferimento totale relativo alla prima annualità) alla sottoscrizione del presente Accordo;
- € 98.080,40 (ovvero il restante 20% del trasferimento totale relativo alla prima annualità) dietro presentazione della rendicontazione dell'80% delle spese riferite alla prima *tranche* e valutata positivamente dal Revisore Esterno individuato dall'Ente Esecutore conformemente all'art. 7 della Convenzione;

Seconda annualità:

- € 124.050,00 entro 30 giorni dall'approvazione del primo rapporto intermedio da parte di AICS e comunque dietro presentazione della rendicontazione del totale delle spese riferite alla prima annualità e valutata positivamente dal Revisore Esterno;

Terza annualità:

- € 56.270,00 entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione del totale delle spese riferite alla seconda annualità e valutata positivamente dal Revisore Esterno;

La Parte comunica all'Ente Esecutore gli estremi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alla presente Iniziativa.

Qualsiasi costo sostenuto dall'Ente Esecutore in relazione al trasferimento di pagamenti sarà a carico della Parte beneficiaria del trasferimento.

Art.7
Ammissibilità delle spese e rendiconti

Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per essere considerate ammissibili le spese dell'iniziativa devono rispettare quanto previsto dal suddetto Accordo, dall'Allegato 4 alla Convenzione (*Elenco delle Spese ammissibili*) ed essere rendicontate nelle modalità previste dalla Convenzione stessa.

Come previsto dal punto 2 lettera G dell'Allegato 4 sopra menzionato, le spese generali, nei limiti d'importo e nella natura prevista, dovranno essere rendicontate ma non documentate.

La Parte si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento delle attività che gli competono nell'ambito dell'Iniziativa **AID 012314/02/0** e presentare all'Ente Esecutore lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti da trasmettere con cadenza quadrimestrale secondo le modalità qui di seguito meglio specificate.

Alla presentazione di ogni rendicontazione la Parte dovrà rendicontare oltre alle spese afferenti al contributo AICS anche la propria quota di cofinanziamento monetario e valorizzato nonché la parte di trasferimento ricevuto quale contributo del Comune di Parma per ciascuna annualità.

L'importo totale che la Parte è tenuta a rendicontare all'Ente Esecutore è pari a **€ 706.830,00** suddiviso come segue:

- Prima annualità: **€ 502.438,00** di cui **€ 490.402,00** (relativi al trasferimento totale della prima annualità comprensivo delle spese generali pari a massimo **€ 16.660,00**) e **€ 12.036,00** con riferimento al proprio apporto valorizzato;
- Seconda annualità: **€ 137.590,50** di cui **€ 124.050,00** (relativi al trasferimento totale della seconda annualità comprensivo delle spese generali pari a **€ 16.660,00**) e **€ 13.540,50** con riferimento al proprio apporto valorizzato;
- Terza annualità: **€ 66.801,50** di cui **€ 56.270,00** (relativi al trasferimento totale della terza annualità comprensivo delle spese generali pari a **€ 16.660,00**) e **€ 10.531,50** con riferimento al proprio apporto valorizzato;

Qualora, a seguito dell'esame del Rapporto descrittivo e contabile finale presentato dall'Ente Esecutore alla AICS entro 6 mesi dalla conclusione delle attività, questi richieda il rimborso di:

- spese valutate inammissibili dal Revisore esterno;
- eventuali spese inammissibili dei rapporti descrittivi e contabili intermedi e finale rilevate dall'esame della AICS e non dal revisore;
- eventuale costo non speso;

La Parte è tenuta a trasferire all'Ente Esecutore l'eventuale propria spesa valutata non ammissibile da parte di AICS. L'Ente Esecutore sottopone senza indugio alla Parte la comunicazione con cui AICS richiede all'Ente Esecutore il rimborso della spesa e comunica l'importo da trasferire a titolo di rimborso. L'importo del rimborso è dovuto entro 30 giorni dalla notifica da parte dell'Ente Esecutore. Trascorso tale termine l'Ente Esecutore procederà con il recupero coattivo dell'importo richiesto, maggiorato di danni e interessi, nel caso in cui la Parte non proceda al rimborso.

La Parte si impegna a presentare i suddetti rapporti descrittivi e contabili, intermedi e finali, sulla base dell'Allegato 2 alla Convenzione. Ogni rapporto comprende: una parte descrittiva relativa allo stato di avanzamento delle attività e al grado di conseguimento degli obiettivi e di raggiungimento dei risultati e una parte contabile relativa alle spese effettuate durante il periodo di riferimento, inclusa l'eventuale spesa per personale valorizzata.

Le relazioni, salvo diversamente comunicato dall'Ente Esecutore, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: comunediparma@postemailcertificata.it

Le relazioni devono essere inviate anche via e-mail a: f.raffa@comune.parma.it e a.malandri@comune.parma.it.

L'Ente Esecutore potrà richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento, e tali informazioni dovranno essere fornite entro quindici (15) giorni dalla richiesta. La Parte è tenuta a fornire all'Ente Esecutore tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà necessarie, quali ad esempio richieste di pagamento e altra documentazione specifica.

La Parte ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'Iniziativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine, la Parte dovrà specificare nel rapporto finale o tramite apposita comunicazione via PEC da inviare all'Ente Esecutore il luogo/i luoghi in cui la documentazione amministrativa e contabile originale dell'Iniziativa sarà conservata.

Art.8 Valutazione delle attività

L'Ente Esecutore ha la responsabilità generale di monitorare le azioni intraprese dalla Parte tramite un valutatore esterno.

L'implementazione dell'Iniziativa sarà costantemente monitorata e valutata anche internamente tramite processi di autovalutazione e dai soggetti del *team* di progetto opportunamente individuati dal Coordinatore.

Sulla base degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto, nonché del piano di lavoro definito all'avvio del progetto, il valutatore esterno nonché i componenti del *team* di progetto così come individuati dal Coordinatore, definiranno i contenuti e la frequenza delle attività di monitoraggio, nonché gli strumenti e indicatori che verranno utilizzati per verificare se i risultati di ciascuna attività sono coerenti con gli obiettivi e i risultati attesi di ogni singola fase dell'Iniziativa.

La Parte si impegna a conformarsi alle indicazioni fornite all'esito dell'attività di valutazione al fine di consentire che le attività cui è chiamata a realizzare e di cui all'art. 4 del presente Accordo siano implementate in maniera adeguata rispetto alle finalità individuate.

Art.9 Obblighi di comunicazione e visibilità, disseminazione dei risultati dell'Iniziativa

Le Parti si impegnano a svolgere un ruolo attivo in tutte le azioni organizzate per capitalizzare, divulgare e valorizzare i risultati dell'Iniziativa. I firmatari del presente accordo attuano le misure di comunicazione e pubblicità conformemente a quanto stabilito nell'art. 15 della Convenzione.

Art.10
Modifiche al presente Accordo

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà adottata unicamente con atto espresso.

In caso di conflitto tra il presente Accordo e la Convenzione e i suoi allegati, quest'ultima prevale.

Eventuali variazioni al Piano Operativo e/o ai suoi allegati potranno essere inoltrate ad AICS esclusivamente dall'Ente Esecutore in base alla procedura prevista dall'art. 10 della Convenzione.

Le modifiche richieste, se approvate, saranno modificative del presente Accordo.

Art.11
Legislazione e forza maggiore

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, essendo la legge del Paese dell'Ente Esecutore e dell'Ente finanziatore.

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà competente il Foro di Parma.

Le Parti non saranno ritenute responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, nel caso in cui l'inadempienza sia dovuta a cause di forza maggiore.

Art.12
Rapporti Ente Esecutore – Parte

L'Ente Esecutore non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui al presente Accordo, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita, pertanto, alla Parte, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal personale proprio o dei *partner* a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'Iniziativa di cui al presente Accordo.

I beni acquistati con il trasferimento (contributo AICS e contributo Comune di Parma) verranno, a conclusione dell'Iniziativa, devoluti alla controparte locale ferma restando la possibilità della Parte di presentare all'Ente Esecutore una richiesta, adeguatamente motivata, di una diversa destinazione che l'Ente Esecutore dovrà sottoporre a la AICS.

L'Ente Esecutore non risponde con il proprio patrimonio degli eventuali danni cagionati dalla Parte nell'esecuzione delle attività di cui all'art.4 del presente Accordo.

Qualora si verificassero dei surplus di somme trasferite rispetto a quelle riconoscibili si andrà in compensazione con il saldo finale. Qualora non fosse possibile andare in compensazione la Parte è tenuta e restituire le somme non spese entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente Esecutore. Trascorso tale termine l'Ente Esecutore procederà con il recupero coattivo dell'importo richiesto, maggiorato di danni e interessi, nel caso in cui la Parte non proceda al rimborso.

Nel caso di gravi inadempienze nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto nel piano Operativo, a meno che non vengano approvate modifiche al Piano Operativo da parte di AICS, L'Ente Esecutore intima alla Parte di provvedere entro 30 giorni alla restituzione delle somme. Trascorso tale termine l'Ente Esecutore procederà con il recupero coattivo dell'importo richiesto, maggiorato di danni e interessi, nel caso in cui la Parte non proceda al rimborso.

Art.13 Personale

La Parte si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:

A) assicurare che il personale operante nel Paese di realizzazione dell'Iniziativa si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese in questione;

B) rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente;

C) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;

D) assumere la piena responsabilità per la realizzazione delle attività ad essa spettanti e definite nell'art. 4 del presente Accordo;

E) di approvare la struttura organizzativa del partenariato in allegato e nominare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un proprio rappresentante quale membro del Comitato di Indirizzo e Controllo.

Art.14 Lingua di lavoro

Le lingue di lavoro di questo partenariato saranno Italiano e Francese; le versioni in lingua Italiana dei documenti rimangono quelle vincolanti.

Art.15 Codice Etico

Le Parti e il personale impiegato si impegnano ad adottare principi di comportamento corrispondenti a quanto previsto nell'allegato "*Codice Etico*" di AICS pubblicato sul sito <https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-etico-e-di-comportamento-AICS.pdf>.

Art.16 Obblighi di comunicazione

La Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente Esecutore qualsiasi modifica alla propria struttura (es., revoca idoneità, sostituzione cariche, cambi di sede etc.) che possa avere rilievo ai fini dell'implementazione dell'Iniziativa.

Art.17

Ulteriori obblighi

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di relativa competenza:

- a) di aver letto e conoscere la citata legge 11 agosto 2014 n. 125 recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, il progetto **AID 012314/02/0** e la relativa Convenzione stipulata tra Comune di Parma e AICS comprensiva dei seguenti modelli:
 - Modello di rapporto descrittivo e contabile;
 - Elenco di spese ammissibili
- b) di riconoscere quale Ente Esecutore il Comune di Parma con ampi poteri di rappresentanza connessi al progetto, come specificati nell’art.4 del presente Accordo;
- c) di offrire leale collaborazione per l’implementazione dell’iniziativa al Comune di Parma che sarà l’unico interlocutore con AICS;
- d) che la Parte provvederà a comunicare formalmente all’Ente Esecutore il nome del responsabile dell’implementazione delle attività in possesso di adeguate competenze, impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente l’eventuale variazione;
- e) di impegnarsi a rimanere aderente al presente Accordo dal momento della sua sottoscrizione sino all’ultimazione dell’Iniziativa;
- f) di impegnarsi a informare tempestivamente l’Ente Esecutore - fornendo tutti i dettagli necessari - nel caso di eventi che potrebbero compromettere l’attuazione dell’Iniziativa. L’Ente Esecutore metterà in atto ogni azione possibile per risolvere eventuali difficoltà e chiedere supporto ad AICS. Nel caso in cui il mancato adempimento degli obblighi continui, l’Ente Esecutore potrà decidere di escludere la Parte dall’Iniziativa, con l’approvazione di AICS. Il *partner* escluso è tenuto a rimborsare al coordinatore tutti i fondi ricevuti che non può dimostrare, al giorno di esclusione, di aver utilizzato per la realizzazione del progetto secondo le regole di ammissibilità delle spese.

Art. 18

Risoluzione dell’Accordo

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto, da parte di ParmaAlimenta, delle condizioni del presente Accordo, ovvero nel caso di reiterato e ingiustificato inadempimento degli impegni assunti, il Comune notificherà alla parte tale irregolarità, inadempienza, invitandola a provvedere all’adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, l’Ente Esecutore avvierà il procedimento di risoluzione del presente Accordo e revoca del contributo concesso.

A seguito di revoca del contributo, la Parte ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati.

In caso di risoluzione per causa non imputabile alla Parte, il Comune rimborserà le spese già correttamente effettuate dalla Parte, in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste e di apposita certificazione e relazione da parte del Revisore esterno.

Art. 19
Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo ricorrendo a soluzioni conciliative condivise.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Parma.

Art.20
Diritti d'Autore

Tutti i diritti di proprietà, invenzioni, documentazione di progetto, processi, documenti, *know how* e risultati di lavoro non prodotti dall'esecuzione delle attività di progetto, ma detenuti da uno dei soggetti sottoscrittori prima della firma del presente Accordo restano al rispettivo soggetto per suo uso esclusivo, salvo diverso accordo scritto.

Tutte le invenzioni, progettazioni, documentazione, processi, documenti, *know how* e risultati di lavoro derivanti dallo svolgimento di questo Accordo, possono essere utilizzati o valorizzati al di fuori dell'Iniziativa da parte dei soggetti sottoscrittori senza previa approvazione degli altri *partner* fatte salve le ipotesi in cui AICS, ai sensi della Convenzione, ritenga necessario acquisirne apposita autorizzazione.

Art.21
Tutela della *Privacy*

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del presente Accordo per le finalità legate alle attività previste negli artt. 3 e 4 del presente Accordo da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.

I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente Accordo Attuativo, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it . Il Responsabile della protezione dei dati personali di Parmaalimenta è disponibile scrivendo a xxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO).

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it;
- Parmaalimenta: xxxxx

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11.

Art.22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nei documenti allegati, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art.23

Parti integranti e allegati dell'Accordo

Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Accordo:

- Convenzione e gli allegati di cui all'art.17 del presente Accordo;
- Piano Operativo e relativi allegati;
- Struttura Organizzativa del Partenariato.

Art.24

Domiciliazione

Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Accordo dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – al seguente indirizzo di PEC:

Comune di Parma: comunediiparma@postemailcertificata.it;

Parmaalimenta: parmaalimenta@pec.it.

In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Accordo presso:

Comune di Parma

Settore Comunicazione e Promozione del Territorio

Ufficio Relazioni e Cooperazione Internazionale

Strada della Repubblica, 1

43121 Parma

Parmaalimenta

Strada della Repubblica, 1

43121 Parma

Per il Comune di Parma

Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa

Per Parmaalimenta

Dott.ssa Silvia Marchelli
